

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2935

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVAGLIA, BABBINI, BIASINI, CAPPELLI, MENZIANI,
SERVADEI, SANESE**

Presentata il 5 novembre 1981

Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai ampiamente dimostrato che il processo di eutrofizzazione delle acque superficiali è dovuto fondamentalmente ad un eccesso di nitrati e di fosfati. Infatti la presenza abnorme di tali sostanze determina uno sviluppo di fioriture algali tale da assorbire tutto l'ossigeno sciolto nelle acque, con conseguente moria di pesci.

Questo fenomeno manifestatosi già da diversi anni sulle coste italiane ed in particolare in quelle dell'alto Adriatico, nel corso del periodo estivo, oltre ad essere causa di danni economici, per la perdita del patrimonio ittico, incide negativamente anche sull'attività turistica.

Vari studi condotti a livello mondiale ed in Italia, a cura del CNR, sono concordi nell'individuare il ruolo preminente del fosforo nello sviluppo del feno-

meno eutrofico e nel riconoscere che la componente fosfatica dei detersivi ne rappresenta uno dei principali fattori.

La stessa commissione nominata con decreto interministeriale n. 1/01/193 del 29 agosto 1977, nella sua relazione pubblicata in data 31 marzo 1979, giungeva a conclusioni analoghe, proponendo « come provvedimento di efficacia generalizzata, l'adozione di una disposizione di legge per l'ottenimento del massimo di riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi ».

La regione Emilia-Romagna, considerato che l'alto Adriatico rappresenta il recettore del 48 per cento del carico nazionale di fosforo, in data 3 giugno 1977 ha sottoscritto un protocollo con l'Associazione nazionale dell'industria chimica, protocollo rinnovato in data 31 luglio 1979, con cui si è convenuto: di mettere in

commercio nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna detersivi con un tenore massimo di fosforo al 5 per cento, nonché « di proporre nelle sedi competenti entro il settembre 1979 e nei limiti riconosciuti congiuntamente praticabili la estensione a tutto il territorio nazionale della riduzione al 5 per cento del tenore in fosforo dei detersivi per bucato ».

Tali considerazioni confermano che non esistono da parte delle industrie preclusioni nei confronti della riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi.

V'è per altro da considerare che:

il carico di fosforo versato nelle acque che lambiscono la penisola è di 59.000 tonnellate/anno;

il carico sopportato dall'alto Adriatico è di 19.900 tonnellate/anno;

in queste 19.900 tonnellate/anno il 25 per cento è a carico della regione Piemonte, il 46 per cento a carico della Lombardia, il 15 per cento a carico dell'Emilia-Romagna. Questo a dimostrare che senza un provvedimento di carattere nazionale l'esperimento dell'Emilia-Romagna potrà avere scarsissima incidenza su di un fenomeno che diviene ogni anno più grave e preoccupante per le popolazioni e l'economia del Paese.

La presente proposta di legge vuole pertanto raggiungere lo scopo di eliminare o ridurre l'eutrofizzazione da eccesso di fosfati, incidendo sulla causa principa-

le, e cioè il contenuto in fosforo dei detersivi da bucato.

A tal fine le norme contenute negli articoli 1 e 2 rispondono all'esigenza di pervenire gradualmente entro due anni, ad una riduzione in fosforo dall'attuale 9 per cento al 5 per cento. La gradualità di attuazione pare essere sufficiente per garantire alle industrie i tempi necessari per la riconversione dei prodotti.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di indicare sui documenti di vendita e sui contenitori, la percentuale di prodotti in fosforo presenti nel prodotto.

L'articolo 4 e l'articolo 5 prescrivono le norme per la vigilanza sulla attuazione della legge e le sanzioni nel caso di violazione del dettato legislativo.

L'articolo 6 assegna al Ministero della sanità il compito di fornire ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui conseguenti risultati.

L'articolo 7 offre la possibilità, alle industrie del settore che adegueranno entro sei mesi i propri prodotti ai limiti previsti dalla presente legge, di accedere al credito agevolato.

L'attesa delle popolazioni rivierasche, degli operatori turistici, degli stessi cittadini italiani e stranieri che vogliono usufruire nei mesi estivi delle strutture turistiche balneari, per una legge di tale natura non può andare ulteriormente delusa, perciò ne raccomandiamo una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, numero 1), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento (espresso come fosforo) del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo (espressa come fosforo) presenti nel prodotto.

ART. 4.

Fermi restando i compiti delle regioni, ad esse spettanti a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni, e le funzioni ad esse

attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, i sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione della presente legge, avvalendosi del personale e delle strutture USL ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali operano di concerto con i Nuclei antisofisticazioni dello Stato.

ART. 5.

Chiunque fabbrica, introduce nello Stato per vendere, detiene per vendere o commercializza detersivi per bucato contenenti un tenore di fosforo superiore a quanto previsto dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

ART. 6.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto superiore di sanità, fornisce ogni anno al Parlamento ed alle regioni dati e giudizi sul problema dell'eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine, alla luce della situazione di fatto determinatasi a seguito dell'attuazione della presente legge, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

ART. 7.

Le industrie produttrici di detersivi che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adegueranno la produzione ai nuovi requisiti prescritti dalla presente legge, sono ammesse alle agevolazioni creditizie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del credito agevolato al settore industriale.